

DECRETO

n. 63 del 9.06.2022

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e l'Istituto di BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.



Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

All. A: Schema di accordo di collaborazione

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
 - che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e IBE condividono l'interesse di studio e sviluppo di metodologie e strumenti per l'analisi dei cambiamenti climatici ed i loro impatti a scala regionale;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto:

- integrazione di sistemi informativi territoriali e di remote sensing per lo sviluppo di applicazioni specifiche nell'ambito della geomatica,
- valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino - costiero a scala regionale,
- cambiamenti climatici, eventi estremi e previsioni stagionali,

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia - C. F. 80054330586 e P. I.V.A. 02118311006 avente ad oggetto lo studio e sviluppo di metodologie e strumenti per l'analisi dei cambiamenti climatici ed i loro impatti a scala regionale;
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso e cessa il 31.01.2024;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16

TRA

**CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo
sviluppo sostenibile**

E

CNR – IBE - Istituto per la BioEconomia

Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 42 del 19.02.2021 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 63 del 9.06.2022, esecutivo a norma di legge;

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia - C.F. 80054330586 e P. I.V.A. 02118311006, con sede in via Madonna del Piano,10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), di seguito denominato CNR-IBE, rappresentato dal Dott. Giorgio Matteucci nato a Roma il 20.03.1964 in qualità di Direttore e legale rappresentante autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Istituto

PREMESSO CHE

- il LaMMA svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 e s.m.i. a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci e ha tra i propri compiti istituzionali le attività inerenti l'analisi della climatologia regionale a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei cambiamenti in corso;
- Il CNR-IBE ha tra i propri compiti istituzionali la definizione di strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti globali, e sviluppo di sistemi sostenibili di utilizzo delle biorisorse a scopo alimentare, manifatturiero, edile ed energetico, ed individua nel proprio Atto Costitutivo (Provvedimento 68 del 30/5/2019 del Presidente del CNR) anche clima, meteorologia e oceanografia tra le sue principali Aree Tematiche;
- È interesse del LaMMA svolgere le attività relative allo studio e allo sviluppo di metodologie e strumenti per l'analisi dei cambiamenti climatici ed i loro impatti a scala regionale riportate nel Piano delle attività per l'anno 2022 e pluriennale 2022-2024;
- Il CNR-IBE ha interesse a cooperare allo svolgimento delle attività del suddetto progetto in quanto opera in ambito di ricerca e sviluppo di modellistica meteorologica, oceanografica e climatologica e per l'analisi dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, dei prodotti e nella valorizzazione dei servizi ecosistemici;

- che l'**art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241** stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione del progetto legato agli impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto.

CONSIDERATO

- che il presente accordo soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità dei soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Cooperazione.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto della cooperazione è l'attività relativa alla realizzazione del progetto: "Impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto"
2. L'attività progettuale ha quindi come principali finalità:
 - Integrazione di sistemi informativi territoriali e di telerilevamento per lo sviluppo di applicazioni specifiche nell'ambito della geomatica
 - Valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino - costiero a scala regionale
 - Cambiamenti climatici, eventi estremi e previsioni stagionali
3. Il dettaglio delle attività è riportato nell'allegato tecnico (All. B) al presente accordo che è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 3

Referenti dell'attività

Il referente dell'esecuzione dell'Accordo per il LaMMA è il Dott. Lorenzo Bottai, mentre il referente per il CNR-IBE è il Dott. Alberto Ortolani.

Art. 4

Attività ed impegni reciproci

1. Il CNR-IBE si impegna a:
 - Svolgere le attività previste nell'allegato tecnico nei tempi deducibili dal diagramma di GANTT in esso riportato e rispettando le scadenze previste nel piano delle attività del Consorzio LaMMA.

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte comunicando, una volta sottoscritto l'accordo, i nominativi del personale, sia esso strutturato o con contratti a termine, impegnati nelle attività inerenti l'accordo.
- Presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, compresa la quota di cofinanziamento, al termine di ogni semestre di attività, corredata di un foglio di calcolo con gli importi complessivi e copie dei singoli giustificativi, con allegata una dichiarazione del Direttore di conformità dei documenti allegati e l'imputazione al presente accordo.

2. Il LaMMA si impegna a:

- Svolgere le attività descritte nell'allegato tecnico nei tempi deducibili dal diagramma di GANTT in esso riportato e garantendo il massimo coinvolgimento e raccordo con il personale dell'Istituto IBE.
- Garantire l'erogazione dei fondi previsti nei modi e nei tempi stabiliti nel presente accordo.

Art. 5

Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza il 31/01/2024.

Laddove sia necessario proseguire le attività per il completamento del progetto potrà essere prorogato con atto scritto nella misura strettamente necessaria alla conclusione dello stesso e fino ad un massimo di 6 mesi.

Art. 6

Oneri finanziari e rimborso spese

1. L'allegato A al presente decreto riporta lo schema di budget redatto stimando i costi che saranno sostenuti dal Consorzio LaMMA e dal CNR-IBE.
2. Le spese ammissibili sono:
 - a. Le spese per il personale impegnato nel progetto, sia strutturato che con contratto di lavoro o altra tipologia contrattuale o di collaborazione prevista dai regolamenti degli Enti, legate al presente accordo
 - b. Altre spese strettamente inerenti le attività del presente accordo: missioni, partecipazioni a convegni, noleggio auto, servizi, materiale e altro,
 - c. spese generali forfettarie nella misura massima del 10% delle spese dalla lettera a.
3. In relazione all'esecuzione del progetto, in base all'allegato A e al punto 2 del presente articolo, è riconosciuta al CNR-IBE a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari a € 266.000,00 fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.
4. I costi di cui al punto 1 e 2 sostenuti dal CNR-IBE, a titolo di cofinanziamento, sono pari ad € 112.000,00, fuori campo di applicazione IVA.
5. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

6. Il rimborso annuo quantificato al precedente comma verrà corrisposto in due rate semestrali con riserva di conguaglio da effettuarsi in fase di erogazione dell'ultima rata annuale o della prima dell'anno successivo, tenuto conto dei costi effettivi debitamente documentati.
7. Alla sottoscrizione del presente accordo è prevista l'erogazione del 50% del contributo di cui allo schema di budget riportato nell'Allegato A, a titolo di anticipo per consentire l'avvio delle attività.

Art. 7

Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti. Tale disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del presente accordo di cui al successivo art. 11.

Art. 8

Trattamento Dati personali

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. N.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviando ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

Art. 9

Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del CNR-IBE coinvolto nelle attività e il LaMMA.

Art. 10

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale impegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 11

Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere

unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC.

In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si impegna a corrispondere al CNR-IBE l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto. Tale importo terrà conto dell'anticipo versato secondo quanto previsto dall'art. 7 – punto 7, prevedendo un conguaglio in caso di maggiori spese o una restituzione della quota parte dell'anticipo non ancora spesa.

Art. 12

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26.04.1986.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n.642/1972 è assolta in modo virtuale dal CNR-IBE, con autorizzazione n. 112274 rilasciata dall'AdE in data 20 luglio 2018

Art. 13

Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

per il Consorzio LAMMA
Dott. Bernardo Gozzini

per il CNR – IBE
Dott. Giorgio Matteucci